



VERSAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2018

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Visti l'art. 13 del D. L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214, e la Legge n. 147/2013;

INFORMA

che entro il **18 GIUGNO 2018** deve essere effettuato il versamento dell'acconto dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2018.

**Il pagamento** deve essere eseguito tramite il **modello F24** utilizzando i codici tributo previsti dall'Agenzia delle Entrate, indicando per il Comune di Marino il "**codice comune**" **E958**.

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	3912	----
Aree fabbricabili	3916	----
Altri fabbricati	3918	----
Immobili gruppo catastale D	3930	3925

Non dovrà essere effettuato il versamento per importi annuali inferiori ad **€ 2,00**

**Per l'anno 2018 sono confermate le seguenti aliquote:**

- aliquota ordinaria, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi: **1,06%**;
- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze: **0,49 %** (detrazione pari a euro 200,00).

Si segnala che per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D è riservata allo Stato l'imposta calcolata con aliquota del 0,76 per cento, mentre al Comune è riservata la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota ordinaria.

Riduzioni e/o agevolazioni:

**IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO**

riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato dal contribuente ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, ad eccezione di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato) e non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il contratto di comodato deve essere registrato.

Si segnala che il possesso dei suddetti requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante la presentazione del modello di dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2019.

**TERRENI AGRICOLI**

Con l'art. 1, comma 13, della legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) vengono ripristinati a decorrere dall'anno 2016 i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 ai fini dell'esenzione dall'imposta dei terreni agricoli prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 504/1992. La Città di Marino rientra tra i comuni parzialmente montani e pertanto i terreni agricoli risultano esenti limitatamente ai Fogli catastali 21,22,23 e 12.

**IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO**

Il comma 53 della Legge di Stabilità 2016 dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n.431/1998 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.

Si avvisa che le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'aliquota ridotta per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato dovranno essere dichiarate nel modello di dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2019 allegando copia del contratto di locazione.

Si informa che ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare, se sussistono le suddette condizioni, l'IMU non è dovuta.

Si ricorda, inoltre, non è più dovuta IMU per le seguenti tipologie di immobili:

- i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- **abitazione principale e relative pertinenze** (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per abitazione principale si intende il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente);
- **l'alloggio/casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- **unità immobiliari per alloggi e pertinenze** (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7) assegnati dalle **Cooperative Edilizie a proprietà indivisa** ai soci ed effettivamente utilizzate quale abitazione principale, previsione estesa dalla Legge di Stabilità 2016 anche agli immobili destinati a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- un **unico immobile** iscritto o iscrivibile nel catasto posseduto e non concesso in locazione dal **personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate** e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- **fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
- **fabbricati rurali ad uso strumentale**: di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n. 133/1994 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

### **Dichiarazione**

I contribuenti, nell'ipotesi in cui sussista l'obbligo, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato dal M.E.F. con apposito decreto ministeriale. Per verificare le ipotesi in cui è previsto l'obbligo di presentazione della dichiarazione si rinvia al predetto decreto del 30/10/2012. Con la L.147/2013 sono stabilite specifiche modalità, così come per i versamenti, per gli **enti non commerciali** che devono presentare la dichiarazione Imu in via telematica.

### **Per maggiori informazioni:**

- Sul sito internet [www.comune.marino.rm.it](http://www.comune.marino.rm.it) sono disponibili ulteriori informazioni ed è possibile utilizzare sulla home page il programma per il "Calcolo IUC" con la compilazione automatica e stampa del modello F24 per il versamento dell'imposta.
- Presso il competente ufficio IMU

Marino, 4 GIUGNO 2018.

Il Dirigente Area Economico Finanziaria  
Arch. Michele Ventilini

